

## **Circolare informativa flash Decreto “Cura Italia”**

In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia" - di seguito, il "**Decreto**") recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le norme del Decreto entrano in vigore il 17 marzo 2020.

Il Decreto consta di 127 articoli ed interviene su quattro fronti principali:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza coronavirus;
- sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tra le varie misure decise c'è lo stop alle rate dei mutui, il congedo parentale di 15 giorni al 50% della retribuzione per i genitori che hanno figli minori di 12 anni (o in alternativa un bonus baby sitter di 600 euro al mese – 1.000 per medici e infermieri) e ancora patenti, tessere sanitarie, carte di identità scadute prorogate al 30 giugno 2020. Ci sono poi provvedimenti urgenti anche per sostenere lavoratori e imprese: maxi finanziamento per la cassa integrazione, bonus di 100 euro nella busta paga di aprile con riferimento al mese di marzo (parametrato ai giorni lavorati) per chi è costretto a lavorare in questi giorni presso la propria sede di lavoro (sarà concesso ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente nel corso dell'anno 2019 non superiore a 40mila euro e sarà esentasse), sostegno di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie). E ancora rimborso per i biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, annullati a causa dell'emergenza Covid-19.

Di seguito provvediamo ad indicarVi sinteticamente i punti di maggior interesse in ambito societario-fiscale e lavoro precisandoVi che faremo seguito alla presente per fornire indicazioni più dettagliate.

## 1. Adempimenti fiscali e contributivi

I versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo 2020 sono rinviati per tutti i contribuenti (i.e. persone fisiche ed imprese), fatto salvo quanto specificato di seguito, a **venerdì 20 marzo 2020**.

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 potranno pagare l'Iva annuale, l'Iva mensile, le ritenute, le addizionali Irpef, i contributi previdenziali e quelli Inail, la cui scadenza è compresa tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, il **31 maggio 2020** o, in alternativa, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per la filiera del turismo non ci sarà il vincolo di fatturato dei 2 milioni di euro. Oltre alle strutture turistico-ricettive, detta filiera, si allarga ai settori dello sport palestre incluse, dell'arte e della cultura, del trasporto,

della ristorazione, bar, gelaterie, dell'educazione, delle terme e delle fiere. Per questi settori la sospensione riguarda le ritenute alla fonte, i versamenti di marzo dell'Iva, i contributi previdenziali e quelli Inail. Anche in questo caso i versamenti slittano al 31 maggio 2020 con un unico pagamento o mediante dilazione in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

Gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (es. trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019) sono prorogati al **30 giugno 2020**.

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nell'anno 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente tali soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## **2. Ammortizzatori Sociali**

### **2.1. CIGO/F.I.S.**

Questi ammortizzatori sociali saranno concessi, con la nuova causale, per un massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Il testo definitivo del Decreto, contrariamente alle diverse anticipazioni precedentemente pubblicate dagli organi di stampa, prevede dapprima la retroattività della riduzione/sospensione al 23.02.2020 ma poi successivamente, che si debba procedere con l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto sindacale che devono essere fatte telematicamente (crediamo come per es. utilizzando Skype) entro 3 giorni dalla comunicazione iniziale. Questo passaggio della norma che dapprima riporta come la decorrenza sia sostanzialmente retroattiva al 23.02.2020 e poi subordina l'accesso alla citata procedura sindacale, determina il dubbio sulla retroattività dell'inizio della sospensione/riduzione, così come emerge il dubbio che per i dipendenti che da tale data sono stati messi in ferie si potrà sostituire il titolo dell'assenza da ferie a CIGO/FIS.

Tale periodo non sarà conteggiato nei vari limiti previsti, così come non sarà dovuto il contributo addizionale. Quindi i dipendenti potranno essere messi in cassa e la relativa domanda all'Inps sarà da presentarsi entro 4 mesi.

Anche per le aziende con più di 5 dipendenti, che hanno il fondo di integrazione salariale (Fis), l'assegno ordinario potrà essere attivato su tutto il territorio nazionale, facendo riferimento alla causale speciale prevista dal DL.

In alcuni casi potrà anche essere concesso il pagamento diretto da parte dell'Inps.

## **2.2. Cassa integrazione in deroga**

Le aziende che normalmente non possono ricorrere ad alcun ammortizzatore sociale potranno ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga.

La CIGID potrà quindi essere attivata anche dalle micro imprese fino a 5 dipendenti e sarà concessa per un massimo di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020.

Per le aziende con più di 5 dipendenti vige l'obbligo di preventivo accordo con le organizzazioni sindacali.

In caso di cassa in deroga è previsto solamente il pagamento diretto da parte dell'Inps al fine di monitorare i limiti di spesa messi a disposizione.

## **3. Congedo retribuito al 50% per chi ha figli fino a 12 anni**

A decorrere dal 5.3.2020 viene previsto un congedo straordinario di 15 giorni retribuito al 50% dello stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti con figli a casa per la sospensione delle attività didattiche, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo strumento riguarderà genitori con minori fino a 12 anni; mentre non ci saranno limiti di età per le famiglie con figli disabili. Analoghe disposizioni sono previste per i genitori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

In alternativa al congedo straordinario, si potrà optare per un "voucher baby sitter" del valore di 600 euro, che verrà accreditato sul libretto famiglia.

## **4. Permessi handicap**

Per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 i giorni di permessi handicap di cui all'art.33, comma 3 della Legge 5/2/1992 nr.104, sono incrementati di ulteriori 12 giornate, nei limiti di spesa messi a disposizione.

## **5. Malattia**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento. Il medico curante redige il relativo certificato di malattia riportante gli estremi del provvedimento restrittivo.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

## **6. Professionisti e lavoratori autonomi**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro.

La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda nei limiti di spesa messi a disposizione.

## **7. Sospensione licenziamenti**

Blocco dei licenziamenti per due mesi. Dall'entrata in vigore del decreto legge «è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure sull'individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In questo periodo, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.

## **8. Premio ai dipendenti**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che hanno conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel corso del 2019 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che

non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Detto premio sarà anticipato dai datori di lavoro sostituti d'imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

## **9. Alberghi requisibili**

Tra gli interventi straordinari la possibilità per il capo della protezione civile di requisire «in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche «beni mobili di qualsiasi genere», a partire dai preziosi macchinari e le altre dotazioni per le terapie intensive. Anche le strutture sanitarie private, se necessario, dovranno mettere a disposizione locali e personale sanitario. I prefetti, invece, potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.

## **10. Sospesi i contributi colf**

In aiuto delle famiglie il rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati entro il 10 giugno. Il pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi.

## **11. Bloccati gli atti del Fisco e della riscossione**

Il Decreto sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, legati alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamento esecutivi delle Entrate, delle Dogane e dei Mo nopoly agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto, inoltre, sospende anche tutti i termini per le istanze di interpello e di consulenza fiscale, nonché i termini delle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma, attenzione, solo da parte degli uffici degli enti impositori.

## **12. Proroga termini di accertamento**

Sono prorogati di due anni i termini di accertamento per il periodo d'imposta 2015 (che sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020), dell'attività degli uffici ed enti impositori e degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

### **13. Aiuti su mutui casa Garanzie alle imprese**

Scatterà la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per lavoratori autonomi e professionisti che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l'Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Prevista una dote di 1 miliardo di euro per rafforzare il Fondo di garanzia Pmi. Poi, solo per micro e piccole medie imprese, viene disposta una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020.

E' previsto, inoltre, un ulteriore meccanismo di garanzia pubblica da parte della Cassa Depositi e Prestiti a favore delle imprese di più grandi dimensioni con una dote di 500 milioni di euro.

### **14. Negozi, Editoria, Spettacolo**

Il Decreto prevede un credito d'imposta per botteghe e negozi riferito al canone di locazione solo per marzo 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa a condizione che l'immobile in locazione sia classificato nella categoria catastale C/1. Il credito d'imposta non è riconosciuto alle imprese non soggette a chiusura dell'attività ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (i.e. farmacie, parafarmacie, alimentari, sanitari, etc.)

Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell'editoria viene rafforzato: per il 2020-2022 si applicherà nella misura unica del 30% di tutti gli investimenti effettuati e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali.

Altri 130 milioni sono previsti per un Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo.

Due milioni di euro sono riservati ai tassisti che installano paratie divisorie tra il posto guida e i sedili riservati alla clientela.

### **15. Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019.**

Le società di capitali potranno convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

#### **16. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti**

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

#### **17. Detrazione erogazioni liberali**

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

#### **18. Sospensione udienze e differimento dei termini**

Sono sospese tutte le udienze fino al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

#### **19. Riforma terzo settore e adeguamento statuti**

È stato prorogato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

#### **20. Partite Iva, stop mutuo**

Il Decreto prevede la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l'Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

#### **21. Sospensione rimborso prestiti Pmi**

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

\* \* \*

Altre notizie e chiarimenti verranno fornite in prossime circolari. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

*La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.*